



Comune di SAN ROMANO IN GARFAGNANA

Provincia di Lucca

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TERRITORIO ED AMBIENTE

| | |
|------------------------|------------|
| DETERMINAZIONE R.G. N. | 15 |
| Data di registrazione | 13.01.2023 |

Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RR.SS.UU. - AFFIDAMENTO 'IN HOUSE PROVIDING' ALLA SOCIETA' G.E.A. S.R.L. - ANNI 2023/2025. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO D'ONERI. IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE PER L'ANNO 2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il provvedimento del Sindaco con il quale la sottoscritta è stata incaricata come Responsabile del Settore Territorio ed Ambiente;

ACCERTATO che il presente provvedimento rientra nelle competenze come sopra attribuite;

PRESO ATTO che:

- il differimento della scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, disposta al 31.03.2023 dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2022 pubblicato in GU Serie Generale n. 295 del 19.12.2022, comporta per tutti gli enti che non hanno provveduto ad approvare, comunque entro il 31 dicembre 2022, il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, l'avvio dell'esercizio provvisorio;
- la L. 197 del 29.12.2022, art. 1, comma 775, ha prorogato la data per il termine di deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 30 aprile 2023;
- che ogni qualvolta la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione sia prorogata, da norme statali, oltre l'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato sino al termine stabilito;
- che in esercizio provvisorio possono essere effettuate spese in misura non superiore ad 1/12 delle somme previste dall'ultimo bilancio definitivamente approvato e più specificatamente la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio compreso nel triennio di riferimento dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

- che nel corso dell'esercizio provvisorio sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che per la loro natura non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Considerato che questa Amministrazione, avvalendosi della proroga dei termini, non ha ancora provveduto all'approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2023/2025;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 18.02.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 con i relativi allegati;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 1 del 28.01.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024;

Premesso che:

- questo Ente con deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 29.11.2011, ha approvato l'intero procedimento di individuazione del gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani definito dall'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO Toscana Costa, partecipando alla costituzione di una NewCo ai fini dell'affidamento del servizio da affidare, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 37/2011, ad una società mista pubblico-privata, il cui socio privato dovrà essere individuato tramite procedura ad evidenza pubblica, approvando il cronoprogramma della procedura di affidamento del servizio che prevede la sottoscrizione del contratto di servizio nei tempi previsti nel cronoprogramma approvato;

- in data 16.12.2011, con atto del Notaio, dr. Massimo Cariello di Pisa, Rep. 18584, Racc. 6623, nel rispetto del percorso di costituzione della società mista approvato con la delibera assembleare dell'ATO n. 10 del 28.09.2011, è stata costituita la società RetiAmbiente s.p.a. La società è dotata di un capitale sociale minimo di € 120.000,00, in attesa dei futuri aumenti di capitale, sia di parte pubblica che privata, così come previsti nel documento all. sub. B alla delibera dell'assemblea dell'ATO Toscana Costa n. 10 del 28.09.2011. La società è stata costituita da 95 comuni appartenenti all'ATO Toscana Costa, meglio indicati nell'elenco allegato, tra cui le città capoluogo di Provincia: Livorno, Pisa, Lucca e Massa e questo Comune;

- il Comune ha ritenuto opportuno dotarsi di un idoneo veicolo societario per la gestione del servizio medio tempore in attesa che il Gestore Unico d'ambito sia pienamente operativo sul territorio della Garfagnana;

Considerato che:

- in data 30/01/2015, con atto del notaio Massimo Cariello in Pisa, Rep. N. 21860 raccolta 9061, è stata costituita la NewCo, denominata Garfagnana Ecologia Ambiente srl, iscritta al REA n. LU – 221096 e avente quale oggetto sociale l'esecuzione del servizio di cui trattasi;

- con deliberazione del C.C. n. 5 del 12/03/2015 veniva approvato la convenzione ex art. 30 del TUEL e il regolamento per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società G.E.A. srl da parte dei Comuni soci;

- è stato sottoscritto il contratto di affitto di azienda commerciale tra Severa spa in liquidazione e GEA srl, con il quale quest'ultima acquisisce in locazione gli impianti, le attrezzature, gli automezzi e i rapporti di lavoro del personale necessari per l'espletamento del servizio in oggetto;

- con propria determinazione n. 55 del 31/03/2015 veniva approvato lo schema di contratto di servizio e del capitolato d'onori, per la durata di anni 3, in considerazione del cronoprogramma dell'ATO Toscana Costa, che prevedeva l'attivazione del servizio da parte del Gestore Unico dell'ambito a far data del 01/01/2018;

Evidenziato che il relativo contratto di servizio, sottoscritto in data 02/04/2015, scadente il 31/12/2017, all'art. 11 - "Durata" - del contratto di servizio sottoscritto in data 02/04/2015, recita: "*comma 1) Le parti convengono che il contratto abbia durata di anni 3 con decorrenza dal 01/04/2015 e con scadenza il 31/12/2017 compatibilmente con quanto previsto al successivo art. 12 (Clausa di salvaguardia che prevede la conclusione del contratto a fara data della piena operatività del Gestore Unico dell'Ambito). Si specifica che la prima annualità avrà termine il 31/12/2015; comma 2) Successivamente alla prima scadenza, a decorrere dal 1/01/2018, il contratto potrà essere rinnovato in forma scritta, eventualmente adeguandone le prestazioni ed i corrispettivi, per il periodo che sarà deciso di comune accordo tra le parti, per una durata comunque non successiva al 31/12/2030;*

Preso atto che, conseguentemente a quanto disposto nell'articolo richiamato, con deliberazione di G.C. n. 63 del 27/12/2017, veniva formulato il seguente indirizzo: "Rinnovo del contratto relativo allo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani alla società partecipata GEA srl, a capitale interamente pubblico, in house contract, in attuazione della deliberazione del C.C. n. 49 del 29.12.2014, per cinque anni ovvero dal 01/01/2018 al 31/12/2022";

Evidenziato:

- che con determina del Direttore Generale dell'Autorità ATO Toscana Costa n. 29/2020 è stato disposto il differito del termine di affidamento del Servizio di gestione della raccolta dei rifiuti urbani (il Servizio) al gestore RetiAmbiente Spa fino e non oltre il 31/12/2025 al fine, tra gli altri, di consentire il regolare adempimento delle obbligazioni verso la procedura concordataria della società Severa³ assunte dalla società GEA Srl;
- che il vigente Contratto Transitorio in deroga, che il Comune di San Romano in Garfagnana ha stipulato, disciplina la temporanea prosecuzione del legittimo affidamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio dei Comuni della Garfagnana alla società GEA Srl nel periodo 01/01/2021 – 31/12/2025;
- che, stante il perdurare della gestione del servizio in capo a G.E.A. srl, con deliberazione del C.C. n. 44 del 29/12/2022 è stato approvato il secondo rinnovo della convenzione ex art. 30 del TUEL e del regolamento per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società G.E.A. srl, da parte dei Comuni soci per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2025;

Visto lo schema di contratto di servizio e il capitolato d'oneri regolante il servizio, presenti agli atti dell'ufficio, con il quale l'Ente affida l'esecuzione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani alla società GEA srl;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione dello schema di contratto di servizio e del capitolato d'oneri regolante il servizio e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente, si attesta la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 introdotto dal D.L. 174/2012 convertito con modifiche dalla Legge 07/12/2012 numero 213.

Visto in particolare l'art. 80, comma 1, del citato D.Lgs. n. 118;

Visto l'articolo 183 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'articolo 151 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'articolo 3 del D.L. 174/12 convertito in Legge 213/2012;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. **Di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di riaffidare** alla società partecipata denominata GEA srl, avente le caratteristiche previste dalla normativa Nazionale ed Europea di settore, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, “in house contract”, e rinnovare per ulteriori tre anni, ovvero dal 01.01.2023 al 31.12.2025 il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
3. **Di approvare** lo schema di contratto e il capitolato d’oneri, del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani di questo Comune;
4. **Di approvare** altresì il corrispettivo dovuto per l’anno 2023 pari ad € 263.205,80 comprensivo di IVA 10%, come indicato nel Piano Economico Finanziario per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per anno 2023, predisposto d’intesa con l’organismo di controllo analogo e approvato dall’assemblea dei Comuni soci;
5. **Di dare atto** che l’affidamento del servizio GEA srl, terminerà il 31.12.2025 e , subentrerà ad essa ad ogni effetto di legge il Gestore Unico d’Ambito nei modi previsti dal contratto transitorio sottoscritto, salvo anticipazione del termine del 01.01.2026, per il conferimento della gestione del Servizio a RetiAmbiente mediante la cessione delle proprie quote del capitale della GEA srl, nei modi e termini previsti dal contratto transitorio;
6. **di dare atto** che qualora al 31.12.2025 non fosse ancora conclusa l’istruttoria ANAC relativa all’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie “società” in house, i Comuni soci di Gea srl, avranno la facoltà di prorogare detto termine di mesi 12 e così via fino a che la suddetta istruttoria non giunga alla conclusione con esito positivo;
7. **di impegnare** a carico dell’esercizio 2023 del bilancio di previsione 2023-2025, in corso di redazione, la somma di € 131.602,90 compreso IVA al 10%, a favore della soc. G.E.A. srl, quale corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, per il semestre 01/01/2023-30/06/2023 al capitolo 10950301;
8. **di adottare con successivo atto**, a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, idoneo impegno per il semestre successivo;
9. **di dare atto** che non è assegnato il codice CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di affidamento in house, in conformità con le disposizioni dell’ANAC;
10. **di dare atto** della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica (art. 9, c.1, lett. a, punto 2 del D.L. 78/2009);
11. **di dare atto** che, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, modificato dall’art. 74 del D.Lgs. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. 126/2014, l’obbligazione passiva assunta con la presente determinazione è giuridicamente perfezionata, avrà scadenza nel corrente anno ed è pertanto imputata all’esercizio 2023;
12. **di dare atto** del rispetto dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, in quanto la spesa oggetto del presente provvedimento non è frazionabile in dodicesimi e pertanto non rientra nei predetti limiti;

13. **di dare atto**, in relazione al presente provvedimento, dell'insussistenza dell'obbligo di astensione e quindi, che non sussiste alcuna posizione di conflitto di interessi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis, della l. n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012;
14. **di comunicare** all'affidatario del servizio la presente determinazione ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267;
15. **di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario e al Servizio Segreteria per gli adempimenti di competenza.

| |
|------------------------------|
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO |
| F.to PAMELA GUIDI |

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si attesta ai sensi dell'art 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 introdotto dall'art 3 del DL 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 la regolarità contabile e si appone il visto di copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, 183 comma 9 del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi 13.01.2023

| |
|--|
| IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO |
| f.TORag. COLTELLI Milena |

IMPEGNI DI SPESA

| IMPEGNO | ESERCIZIO | INTERVENTO/CAP. | IMPORTO |
|---------|-----------|-----------------|--------------|
| 113 | 2023 | 10950301/1 | € 131.602,90 |
| | | | |
| | | | |

